



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privato o privato di uso pubblico annesso a pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande **con arredo esterno** (*dehors*) in attuazione del *"Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa – Tosap"* approvato con delibera n. 49 del 10.02.2010 del Commissario straordinario.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 23 MARZO 2016

Indice degli articoli

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Ambito di applicazione
- Art. 4 – Definizione di *dehors*
- Art. 5 – Durata **dell'autorizzazione** er l'occupazione di suolo
- Art. 6 – Criteri di occupazione
- Art. 7 – Criteri di collocazione, caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con *dehors*
- Art. 8 – Dimensioni e caratteristiche
- Art. 9 – Tipologie
- Art. 10 – **Copertura dei dehors**
- Art. 11 – Materiali
- Art. 12 – **Autorizzazione** e modalità di richiesta
- Art. 13 – Realizzazione e rinnovo
- Art. 14 – Somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei pubblici esercizi
- Art. 15 – Decadenza e revoca
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 – Disposizioni di rinvio
- Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento persegue la finalità di dare una qualità all'ambiente urbano fornendo criteri formali e funzionali affinché i manufatti di **arredo esterno (dehors)** siano motivo di ordine ed ornamento della città; inoltre si intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privato o privato di uso pubblico, annesso a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (*dehors*) con apposito Regolamento in conformità alle norme del Codice della strada e degli strumenti urbanistici vigenti.
2. **Si intende per occupazione temporanea di suolo la collocazione del *dehors* fino al limite temporale, non rinnovabile, stabilito nell'atto di autorizzazione.**

Articolo 2

Riferimenti normativi

1. Il Comune di Angri è dotato dello Strumento di Intervento dell'Apparato Distributivo (S.I.A.D.) redatto ai sensi della legge regionale n. 1/2000 con visto di conformità della Regione Campania pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (B.U.R.C.) n. 49 del 26.09.2005; il S.I.A.D., tra l'altro, è composto anche dal Regolamento per l'arredo commerciale – Elaborato n. 9 – **che** disciplina la installazione di elementi di arredo commerciale **relativamente** alla:
 - a) riqualificazione dei basamenti degli edifici destinati ad attività commerciali (artt. 2-4);
 - b) installazione di elementi di arredo commerciale (elementi illuminanti, elementi di condizionamento, tende parasole, bacheche, fioriere, chioschi, verande, tettoie, pensiline, gazebo, pergolati e coperture provvisorie).
2. **L'autorizzazione ad installare un dehors fa riferimento al "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa – Tosap" approvato con delibera n. 49 del 10.2.2010 del Commissario straordinario.**
3. **In alternativa alla Tosap l'Amministrazione può stabilire una canone per l'occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico**

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale a tutti i *dehors* posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su spazi pubblici che privati gravati da servitù di uso pubblico.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai *dehors* installati su suolo privato esclusivamente per preesistenti attività commerciali ed artigianali.
3. Il presente regolamento determina i criteri per l'inserimento ambientale dei *dehors*, le caratteristiche delle strutture annesse, anche in relazione alla zona urbana, le procedure per il conseguimento della specifica **autorizzazione** temporanea e la durata.

Articolo 4

Definizione di *dehors*

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per *dehors* si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti temporaneamente sullo spazio pubblico, e/o privato di uso pubblico, che costituiscono, delimitano e arredano lo spazio, per il ristoro

- all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio per somministrazione di alimenti e bevande.
2. Più specificamente, i *dehors* possono essere costituiti da:
 - 1) tavolini, sedie e pedane;
 - 2) ombrelloni;
 - 3) **eventuali pedane e delimitazioni, dove consentito ai sensi dei successivi articoli;**
 3. Al pari degli elementi sopra riportati si considerano occupazioni **temporanee con dehors anche quelle utilizzate al servizio di automezzi attrezzati per la somministrazione di cibi e bevande o per la vendita di alimenti e/o prodotti artigianali che stazionano sul suolo pubblico anche per alcuni periodi del giorno e/o della notte superiori ad un'ora in modo continuativo e non legato a feste padronali, sagre e/o manifestazioni sportive, ricreative e/o culturali.**

Articolo 5

Durata dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo

1. La concessione per l'installazione dei *dehors* ha durata massima di 310 giorni, anche non consecutivi, per anno solare ed è soggetta **alle tariffe per occupazione giornaliera di suolo pubblico o ad uso pubblico** TOSAP, appositamente stabilite per i *dehors* distinte per le zone del centro urbano e delle periferie. Le tariffe saranno rapportate alle giornate di occupazione del suolo.
2. I *dehors* dovranno essere integralmente rimossi entro i 5 giorni successivi alla scadenza della concessione e l'area precedentemente occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.
3. Tutti gli elementi e le strutture dei *dehors* devono essere smontabili, facilmente rimovibili, e non devono prevedere alcuna infissione al suolo. Sono esenti dal pagamento delle tariffe **per l'occupazione di suolo** i *dehors* installati su **proprietà privata, salvo altre tariffe o canoni stabiliti dall'Amministrazione.**

Articolo 6

Criteri di occupazione

1. Nel rilascio **dell'autorizzazione**, ai fini delle superfici da occupare con i *dehors* e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di sicurezza, di non interferenza con i pubblici servizi, e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

Articolo 7

Criteri di collocazione, caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors

1. Il *dehors* deve, di norma, essere installato in posizione prospiciente all'esercizio garantendo la maggiore attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. **Il dehors potrà essere autorizzato anche a distanza dall'esercizio purché entro il limite di distanza di metri 30 (trenta) da questo, a seguito di parere favorevole sanitario rilasciato dall'ASL, e sempre nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. In caso di istanza di concessione presentata da più titolari di esercizi commerciali per l'occupazione dello stesso spazio, ubicato nell'ambito dei mt 30 (trenta) di distanza dal proprio esercizio commerciale, si considera per la priorità la data e ora della presentazione della domanda al protocollo generale o della posta certificata.**
2. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:

- a) il *dehors* non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) il *dehors* non può occupare, neppure parzialmente, la sede stradale soggetta a divieto di sosta ad eccezione per le zone a traffico limitato;
 - c) per l'occupazione di strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta su entrambi e/o su un solo lato, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di carreggiata utile per il transito dei veicoli non inferiore a metri 6,00;
 - d) per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta su entrambi e/o su un solo lato, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a metri 3,75;
 - e) l'occupazione della carreggiata è ammessa nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e dal vigente codice della strada con la precisazione che comunque deve essere garantito il libero passaggio sul marciapiede esistente interposto tra l'esercizio commerciale e la struttura del *dehors* significando che:
 - i. se il marciapiede esistente è di larghezza superiore a metri 2,00, potrà essere occupata la parte eccedente i 2,00 metri;
 - ii. in assenza di marciapiede dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, comunque di larghezza non inferiore a metri 1,20;
 - f) il *dehors* potrà occupare spazi e/o aree per la sosta a pagamento secondo quanto stabilito nelle concessioni eventualmente sottoscritte dal Comune con società di gestione di tali spazi e/o aree;
 - g) il titolare dell'esercizio dovrà garantire la costante pulizia dell'area occupata e del prospiciente marciapiede, oltre ad installare all'interno dell'area occupata appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - h) fatto salvo quanto previsto all'art. 8, nell'installazione del *dehors*, dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali tra il muro ed il dehors stesso e/o tra il dehors ed il filo del marciapiede, che di norma deve essere non inferiore a metri 1,50.
3. Gli elementi costituenti i *dehors* dovranno rispettare una distanza non inferiore a metri 0,50 dal tronco degli alberi, fatte salve maggiori distanze che potranno essere prescritte dai competenti uffici comunali per ragioni di salvaguardia dei valori estetico-ambientali e/o di rispetto del verde.
4. Con parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, sono autorizzabili *dehors* nelle seguenti aree di interesse storico e artistico:
- a) Piazza San Giovanni,
 - b) Piazza Doria e Villa Comunale,
 - c) Via don Minzoni,
 - d) Piazza Costantinopoli,
 - e) i sagrati delle chiese dell'Annunziata, del Carmine e della Madonna della Pace.
5. La superficie massima dei *dehors* è di **70** metri quadrati su suolo pubblico o ad uso pubblico e fino ad un massimo 300 metri quadrati su suolo privato pertinenziale ad attività commerciali, **con le limitazioni di cui al successivo comma e art.8 comunque non superiore alla superficie utile interna dell'esercizio e nel limite di cui al successivo articolo.**
6. **Per i dehors su suolo pubblico o ad uso pubblico e non ricadenti nelle aree di interesse storico e artistico di cui all'art. 7, la superficie autorizzabile non può essere superiore a quella utile interna dell'esercizio commerciale.**

Articolo 8

Dimensioni e caratteristiche

1. L'estensione lineare frontale del *dehors*, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico **salvo assenso delle proprietà limitrofe**.
2. L'occupazione del marciapiede, nel rispetto del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 285/92 (*Nuovo Codice della strada*), non dovrà superare la metà del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00.
3. Le occupazioni di suolo nel centro abitato non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
Per l'ubicazione dei *dehors*, fuori dal centro abitato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del Codice della strada.
4. L'esposizione di eventuali mezzi pubblicitari **all'interno o in prossimità del dehors** devono essere **autorizzati ai sensi del S.I.A.D.**

Articolo 9

Tipologie

1. I *dehors* dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con l'ambiente circostante; di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente da sedie, pedane, tavolini, ombrelloni.
2. L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al suolo è consentita nelle vie, piazze e spazi con pavimentazione sconsnessa e/o non in quota con l'esercizio pubblico purché siano del tipo rimovibili, con appoggi a terra regolabili e un minimo impatto sul suolo, sempre e comunque distanti dal filo muro almeno metri 1,20.
3. **E' consentita l'installazione di dehors parzialmente chiusi con delimitazione o coperture solo nelle aree non ricadenti nelle zone di interesse storico ed artistico di cui all'art.7**
4. E' esclusa la possibilità di montare all'interno dei *dehors*, anche temporaneamente, macchinari, congegni e apparecchi di divertimento o intrattenimento, impianti di amplificazione o di filodiffusione, schermi televisivi anche collegati a circuiti chiusi o alla rete internet.

Articolo 10

Coperture dei dehors

1. **Ordinariamente per l'ombreggiamento dei dehors sono utilizzati ombrelloni con telaio e supporto in legno con base appoggiata al suolo. Tale condizione può essere motivatamente prescritta in sede di rilascio dell'autorizzazione per garantire il rispetto del Codice della Strada .**
2. **Quando il progetto prevede un dehors con copertura o delimitazioni è consentito l'uso di strutture dalle caratteristiche prescritte nel presente regolamento, quindi tali componenti non devono costituire un unico blocco tale da non poter essere rimosso se non con un'attività di demolizione o di smontaggio tipica dei cantieri mobili di cui al decreto legislativo 81/2008.**

3. I tessuti **degli ombrelloni o della copertura, dove consentita**, devono essere in materiale idrofugo ed ignifugato certificato ed in colori coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o particolarmente vivaci.

Articolo 11

Materiali

1. I materiali degli elementi costituenti i *dehors* dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano ed in particolare:
 - a) Tavolini e sedie
Nel centro storico dovranno essere in legno o metallo; sono tassativamente escluse quelle in materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.
Nel caso di utilizzo di sedie metalliche queste dovranno essere in colore verde scuro, grigio antracite o nero.
I piani dei tavolini potranno essere in materiale metallico, in cromia con le sedie, in materiale lapideo ceramico o similare.
 - b) Pedane
Le pedane devono essere in legno, compresi distanziatori o sostegni, con superficie di calpestio a faccia vista; l'altezza massima dal suolo delle pedane non può superare in nessun punto i 15 centimetri e, nel caso, essere integrate con rampe per eliminare barriere architettoniche; è vietato l'utilizzo di lamiere metalliche o pavimentazioni in gomma per rivestire la superficie di calpestio delle pedane e il suolo esistente.
 - c) Riscaldatori
Sono ammessi elementi riscaldatori omologati muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.
 - d) Luci ed impianto elettrico
L'eventuale illuminazione dovrà essere assicurata con apparecchi ed impianti omologati; dovrà essere presentata copia della dichiarazione di conformità ai sensi delle norme vigenti nonché, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla messa a terra dei *dehors*.
 - e) Copertura
Dove consentita la copertura può essere realizzata in tela, con lastre trasparenti, rame o altro materiale consentito dalla L.R. 27.6.1987 n. 35.
 - f) Elementi di delimitazione
E' consentita la delimitazione con pannelli trasparenti di altezza massima dal suolo di 160 cm, o in alternativa con ringhiere in ferro di altezza massima dal suolo di 110 cm, e nel caso siano autorizzate le coperture per le delimitazioni possono essere utilizzate tende verticali avvolgibili in PVC tipo Crystal a tamponamento del dehors, a condizione che il riscaldamento del locale avvenga nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Possono essere utilizzati vasi a fioriere.
2. Nel centro storico non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

Articolo 12

Autorizzazione e modalità di richiesta

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare un *dehors* su suolo pubblico, o privato gravato da uso pubblico, dovrà ottenere la preventiva

autorizzazione dirigenziale in conformità alle disposizioni del vigente *"Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa Tosap"*.

2. L'istanza di **autorizzazione**, in bollo ed indirizzata al **Responsabile dell'Unità operativa complessa "Promozione, sviluppo e gestione territoriale"**, va consegnata all'Ufficio del Protocollo Generale del Comune del **Comune o tramite posta elettronica certificata**; in caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella attribuita dall'Ufficio del Protocollo.
3. L'istanza deve riportare:
 - le generalità, la residenza, il domicilio fiscale e legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica e/o di uso pubblico che si intende occupare e la relativa superficie;
 - l'oggetto dell'occupazione, la durata indicando esplicitamente le date iniziale e finale di occupazione ovvero le relative date dei distinti periodi nell'arco dell'anno solare, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione del dehors che si intende installare.
4. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione del tecnico, resa ai sensi dell'art. 1 della legge 13/1989 e successive modifiche ed integrazioni, che certifichi il rispetto della vigente normativa in materia di barriere architettoniche;
 - nulla osta del proprietario o dell'amministrazione dell'immobile, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio o su area privata gravata da uso pubblico;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con cui il richiedente indica gli estremi della posizione della sua attività commerciale presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dichiara di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
5. Oltre a quanto innanzi specificato le istanze di occupazione di suolo pubblico e/o di uso pubblico, dovranno anche essere corredate della seguente documentazione tecnica:
 - 1) planimetria in scala 1:200 o 1:100, redatta da un tecnico, da cui dovranno risultare ed essere indicate le distanze tra gli oggetti e gli elementi da installare e/o modificare, le facciate degli edifici adiacenti ed altri eventuali oggetti o elementi di arredo preesistenti e significativi all'interno del contesto considerato, le dimensioni della sede stradale o dello spazio pubblico e/o privato interessato;
 - 2) planimetria in scala 1:200 o 1:100, da cui dovranno risultare ed essere indicate le distanze tra gli oggetti e gli elementi da installare e/o modificare, le facciate degli edifici adiacenti ed altri eventuali oggetti o elementi di arredo preesistenti e significativi all'interno del contesto considerato;
 - 3) le dimensioni della sede stradale o dello spazio pubblico interessato;
 - 4) rilievi grafici dell'edificio direttamente prospettante che dovranno riportare l'esatta proiezione ed inserimento dell'oggetto;
 - 5) fotografie a colori del luogo dove il *dehors* dovrà essere posizionato;
 - 6) descrizione degli elementi di arredo (sedie, tavoli, ombrelloni ed eventuali pedane) con allegate schede tecniche dei componenti, se pubblicate dalle ditte produttrici.
 - 7) Per l'istruttoria e la relativa definizione le istanze sono assegnate alla Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa.
 - 8) All'atto della presentazione della domanda, o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, e s.m. e i. viene

reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

- 9) Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sull'istanza diretta ad ottenere la concessione di occupazione con *dehors*, si provvede entro i termini stabiliti dalla L. 241/1990, ossia entro 30 giorni.
- 10) In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
- 11) **L'U.O.C. Promozione, Sviluppo e gestione territoriale** entro 5 giorni dalla ricezione delle istanze, richiederà per le stesse **il parere obbligatorio e vincolante della Polizia Locale e parere dell'U.O.C. Lavori Pubblici** – che provvederanno nei successivi 15 giorni a **rilasciarlo**.
- 12) **L'U.O.C. Promozione, sviluppo e gestione territoriale**, accertate le condizioni favorevoli, rilascia **l'autorizzazione** ad occupare il suolo pubblico e/o di uso pubblico e ne dà comunicazione all'Ufficio Tributi.
- 13) Nell'atto di **autorizzazione** saranno indicate la durata dell'occupazione, le superfici concesse, le condizioni alle quali il Comune subordina **l'autorizzazione** stessa.
- 14) Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione devono essere allegate alla relativa domanda le copie degli avvenuti pagamenti dell'imposta per l'occupazione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e dell'eventuale **ricevuta della Tosap relativa** all'anno precedente.
- 15) Il *dehors* autorizzato dovrà essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in tutti i casi segnalati dalla Pubblica Amministrazione e, in particolare, qualora si verifichi la necessità di intervenire su suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.
- 16) In occasione del rinnovo, nel caso in cui il *dehors* sia identico a quello autorizzato, è sufficiente presentare la dichiarazione, in calce all'istanza in bollo, resa dal titolare dell'esercizio attestante la totale conformità del *dehors* a quello precedentemente autorizzato, corredata dalla fotografia dello stesso, se non già prodotta, e delle copie delle ricevute dei pagamenti effettuati nell'anno precedente.
- 17) Entro 5 giorni dalla scadenza **dell'autorizzazione** di suolo ogni singolo elemento del *dehors* dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte; dell'avvenuta rimozione dovrà essere data comunicazione alla Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – per la successiva verifica.
- 18) Eventuali **danni** e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso **previa diffida ad eseguire le opere in danno**.

Articolo 13

Realizzazione e rinnovo

1. Entro 30 giorni dalla data di installazione del *dehors* il titolare **dell'autorizzazione** è tenuto a consegnare, alla Polizia Locale – **Vigilanza urbanistica** - idonea documentazione fotografica della struttura installata e dell'intorno circostante costituita da almeno 3 fotografie a colori, formato minimo di cm 13 per cm 18, riprese da diverse angolature, oltre gli estremi della denuncia della Tarsu, ovvero di canoni o di contributi **eventualmente stabiliti** e richiesti dall'Amministrazione.

2. Tale documentazione è indispensabile per poter applicare l'iter semplificato del rinnovo la cui mancanza comporterà la ripresentazione di tutta la documentazione prevista.
3. Non si provvederà al rilascio del rinnovo **dell'autorizzazione** se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti **della Tosap**, relativi all'anno precedente, , della tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

Articolo 14

Somministrazione di alimenti e bevande all'esterno dei pubblici esercizi

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti dei terzi, è subordinato al rilascio del nulla-osta igienico-sanitario.

Articolo 15

Decadenza e revoca

1. **L'autorizzazione**, relativamente alla sua eventuale revoca e decadenza, è disciplinata dagli artt. 9 e 10 del vigente *"Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione della relativa tassa Tosap"*.

Articolo 16

Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di **autorizzazione** non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/92 (*Nuovo Codice della strada*) che vanno da un minimo di Euro 168,00 ad un massimo di Euro 674,00.
2. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova **autorizzazione** per l'anno solare successivo.
3. Per le violazioni **sul divieto di fumo** e alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro disposta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. **La collocazione abusiva di un dehors** comporta la rimozione in danno, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso di provvedere entro tre giorni dalla sua notifica durante i quali è sospesa l'attività dell'esercizio commerciale, anche se è presentata tempestivamente una domanda di regolarizzazione del *dehors*.
5. La mancata rimozione del dehors abusivo entro il suddetto termine ed in mancanza di domanda di regolarizzazione, con allegata ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nella contravvenzione, comporterà l'ulteriore sanzione di sospensione dell'attività commerciale fino all'avvenuta rimozione del manufatto.
6. In caso di improcedibilità, inammissibilità o infondatezza della domanda di regolarizzazione si applicano comunque le modalità di rimozione del dehors e le sanzioni di cui ai precedenti commi.
7. Se l'esercizio commerciale è sanzionato in termini di legge alla sospensione dell'attività, il dehors deve essere rimosso durante il periodo della sanzione.

Articolo 17

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. n. 285/1992 (*Nuovo Codice della strada*) ed al regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa Tosap, approvato con delibera n. 49 del 10.02.2010 del Commissario straordinario.
2. **Per quanto non disciplinato nel presente regolamento circa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve far riferimento alla Legge Regionale 9 gennaio 2014 n. 1 "NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE".**

Articolo 18

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Per i dehors, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è concesso un termine di 18 mesi per adeguarsi alla nuova disciplina, **condizione esclusa nel caso di verificata mancanza di pagamento delle tariffe Tosap o di altre contravvenzioni amministrative relative all'attività, o in mancanza del parere della Sovrintendenza dove previsto, con conseguente rimozione del dehors con sanzioni e modalità secondo i precedenti articoli.**